



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
– SEGRETERIA GENERALE – SOCIETA' PARTECIPATE

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
SOCIETA' "GROTTE DI CASTELLANA S.R.L."

SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO CARSIKO
DENOMINATO "GROTTE DI CASTELLANA"

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221)

(Allegato a Delibera di Consiglio comunale n. ____ del ____)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	ATTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SITO CARSIKO "GROTTE DI CASTELLANA" ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2030.
Ente affidante	Comune di Castellana Grotte
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house (art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
Durata del contratto	anni nove: dal 01.01.2022 al 31.12.2030.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il territorio del Comune di Castellana Grotte e specificatamente il sito carsico delle "Grotte di Castellana" e la zona circostante il sito stesso sempre nel territorio di Castellana Grotte.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	dott.ssa Giovanna Amodio
Ente di riferimento	Comune di Castellana Grotte
Area/servizio	Settore I – Segreteria Generale - Partecipate
Telefono	080/490222
Email	affarigenerali@comune.castellanagrotte.ba.it
Data di redazione	22/12/2021

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

La finalità della presente Relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 con riferimento alla Concessione del Bene del sito carsico delle "Grotte di Castellana" affidato in gestione alla Società "In House Providing" denominata "Grotte di Castellana Srl", attuale gestore dello stesso.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principali obiettivi e le motivazioni della Concessione del bene e del servizio che da esso promana, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare e di addivenire ad una gestione unitaria del bene di proprietà dell'Ente.

L'elaborato ha la finalità di rendere trasparente il processo di affidamento di Concessione di Bene in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico-finanziari, posti a base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa vigente sia comunitaria che nazionale.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., dispone che per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Nel dettaglio, la presente Relazione individua:

- la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta;
- le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per la Concessione "In House Providing" rispetto alle altre;
- la disamina degli obblighi per la gestione del Bene.

SEZIONE 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CENNI STORICI SULLA PARTECIPATA

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) che così recita dai commi 1 a 4:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”

art. 5 del TUSP ai sensi del quale:

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”

art. 16 sempre del TUSP avente ad oggetto “Società in house” e che espressamente recita:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Omissis...;

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”

art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.”

art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

Linee guida ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, che, come è noto, disciplinano l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La “Grotte di Castellana s.r.l.” società in house providing si occupa di gestire il sito carsico delle “Grotte di Castellana” attraverso un’attività di gestione di visita museale che, di fatto, comprende tutta una serie di attività corollarie che ne costituiscono il proprio “*know how*”.

In questa gestione si sviluppano tutta una serie di sinergie che rappresentano un’ottima interazione tra economia e territorio.

La gestione del bene strumentale del sito carsico delle “Grotte di Castellana” avviene in termini di stretta interazione tra le attività svolte, il carattere “*gestionale – istituzionale*” della partecipata in house providing. Tenuto conto che le attività svolte hanno direttamente e costantemente sotto controllo la valorizzazione del territorio e l’assoluta contestualizzazione nell’ambito degli obiettivi generali dell’Ente.

Il servizio si compone di visita parziale e completa al sito carsico delle “*Grotte di Castellana*”, ma anche di valorizzazione del territorio circostante il sito stesso, attraverso attività di gestione eventi e valorizzazione promozionale del territorio.

Nel sito carsico si provvede poi oltre allo svolgimento di eventi, anche alla messa in scena di attività di teatro, finanziate da contributi regionali “*ad acta*”, che hanno raggiunto notevoli risultati in termini di affluenza di pubblico e sono andati ad arricchire, l’offerta sul territorio in termini di attività “*turistiche – culturali*”.

L’affidamento in house providing ha consentito, in termini di svolgimento di quest’ultime attività uno stretto controllo anche sugli aspetti economico – finanziari di tali gestioni specifiche, riscontrando un ottimo risultato anche in termini di conseguimento degli obiettivi preposti.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Nell’ambito della Gestione del sito carsico delle “*Grotte di Castellana*” da parte della “Grotte di Castellana srl” non possiamo parlare di obblighi di servizio pubblico e universale, trattandosi infatti della gestione di un’attività di un bene strumentale che non produce servizi pubblici per la collettività, ma bensì offre servizi relativi alla gestione e valorizzazione del sito carsico sopracitato che non rientrano nell’ “*assoggettamento della quantificazione degli standard quantitativi e qualitativi*”.

Tale considerazione però non esclude una riflessione di ordine generale inerente la gestione del sito stesso, relativa alla valorizzazione del territorio, che richiama, in ogni caso, l’Ente Concedente e Socio Unico della “Grotte di Castellana srl” società “*in house providing*” ad una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche anche in termini di servizi offerti sul territorio.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Richiamando la normativa comunitaria, il Comune di Castellana Grotte può procedere ad affidare la gestione del Sito Carsico delle “Grotte di Castellana”, che si sostanzia nella gestione di un servizio rispetto a cui il bene è strumentale, attraverso:

- 1) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il “partenariato pubblico-privato”;
- 3) gestione cosiddetta “In House Providing”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Tutta la disciplina è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ad oggi si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è confermata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, del Dl. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i servizi pubblici a rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “partenariato pubblico privato” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto “In House Providing”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l’Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o gli Enti che la controllano.

L’affidamento diretto, “In House Providing” - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione - costituisce invece una delle 3 normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto “In House Providing” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che come tale sfugge al sindacato di legittimità del G. A., salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, e arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (così ex multis C.d.S. sez-V del 22.01.2015 n. 257).

La scelta dell’Ente Locale sulle modalità di organizzazione della gestione del sito carsico delle “Grotte di Castellana” ed in particolare l’opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione;

Le condizioni idonee a determinare la “gestione In House Providing” sono:

- a) “controllo analogo”
- b) destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente affidante (requisiti previsti dall’ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti “In House”, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

c) partecipazione pubblica totalitaria;

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- l'affidamento in concessione di un servizio rispetto a cui l'uso del bene è strumentale, è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del bene al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una 'derivazione', o una '*longa manus*', dell'Ente stesso";
- in questa prospettiva, "*l'espressione 'In House Providing'*" indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni.

Relativamente al "controllo analogo", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti.

L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

L'ordinamento nazionale ha recepito la predetta giurisprudenza amministrativa e le direttive comunitarie con il nuovo "Codice degli Appalti" (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "sugli appalti", sia dell'art. 17 della Direttiva "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione", si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere "... alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

Per quanto attiene la definizione di Società "in house", è rilevante quanto disposto dal richiamato art. 16 del "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Il comma 1 del citato art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che “nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l’Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società controllata”.

Sull’esatta definizione dei requisiti del citato “*in house*”, il Consiglio di Stato, nel Parere sul “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” del 16 marzo 2016, traccia le seguenti osservazioni:

- è opportuno che i tre testi vengano coordinati al fine di fornire, ferme le eventuali specificità di settore, una nozione quanto più possibile unitaria e omogenea di “*in house*” (art. 16 dello schema di Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- il comma 1 dell’art. 16 prevede, in coerenza con quanto disposto dalle Direttive del 2014, la possibilità che il cosiddetto “*in house*” sia composta da soci privati. Le Direttive europee condizionano tale possibilità alla sussistenza di due connessi presupposti. Il primo è che le partecipazioni siano prescritte dalle disposizioni legislative nazionali. Il secondo è che deve trattarsi di forme di partecipazione di capitali che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine di meglio evidenziare la motivazione economico – finanziaria della scelta è necessario evidenziare *l'excursus storico* della partecipata “Grotte di Castellana srl” società “in house providing”:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli schemi dei sottoindicati atti relativi alla Società a Responsabilità Limitata denominata “Grotte di Castellana s.r.l.”;
- Statuto Sociale, composto da n. 35 articoli;
- Concessione, per l'affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana, composta da n. 9 articoli e n. 6 allegati;
- Regolamento d'uso del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative pertinenze ed accessori, composto da n. 5 articoli;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a modificare l'art. 2 dello schema di convenzione,
- con rep. n. 2110, in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione per la concessione in gestione alla Società “Grotte di Castellana s.r.l.” la gestione del sito carsico per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società “Grotte di Castellana s.r.l.”, redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da n. 21 articoli, riportante all'art. 5 la fissazione del novellato termine di durata della predetta al 31 dicembre 2050;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26 maggio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata rilasciata fidejussione a favore della Società “Grotte di Castellana s.r.l.”, al fine di poter accedere ad un mutuo ammortizzabile in 10 anni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico “Grotte di Castellana s.r.l.”;
- con Determinazione del I Servizio del 20 novembre 2009 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso carsico delle “Grotte di Castellana” per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;
- con repertorio n. 2828 in data 17 dicembre 2009 è stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società “Grotte di Castellana s.r.l.” dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019;
- con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto repertorio n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30 giugno 2020;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30/06/2020 si provvedeva all'adozione di uno Schema di Convenzione per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
- che con Determinazione n. 405 del 07.07.2020 il Responsabile del Settore I ha dato esecuzione alla Deliberazione n 6 del 30.06.2020;

Queste premesse sono indice della consolidata esperienza maturata dalla “Grotte di Castellana Srl” nella gestione del Bene del sito carsico delle "Grotte di Castellana", bene che genera servizi strumentali all'Ente nel campo turistico e dell'affidabilità manifestata dalla Società in House nella gestione efficace, efficiente ed economica.

Poniamo ora l'attenzione sulla sussistenza dei tre requisiti dell' “*in house providing*” e i conseguenti obiettivi da perseguire per la “Grotte di Castellana srl”.

A) Il c.d. Controllo Analogo che si sostanzia in un potere di indirizzo e controllo dell'ente socio sulla gestione della società con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, con la conseguenza che l'ente controllante è capace di influenzare le decisioni dell'ente controllato, ovvero di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.;

Per la Gestione del Bene il "controllo analogo" è effettuato dal Comune di Castellana Grotte, sia per effetto della sua partecipazione totalitaria al capitale sociale, sia per le disposizioni statutarie applicabili.

Nello specifico, il "controllo analogo" è normato dai seguenti articoli dello Statuto, così come da atto Rep. n. 58681 del 22.02.2019 Raccolta n. 17132, a rogito Dr. Giuseppe Ladisa Notaio in Castellana Grotte:

- art. 4, "Soci": *"La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana Grotte non potrà mai essere inferiore, in ogni caso, al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale";*

- art. 4bis, "Rapporti con l'Ente Capogruppo": *"L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Castellana Grotte sulla società, si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.....omissis";*

- art. 10, "Amministrazione": *"La Società, interamente partecipata da capitale pubblico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea a tempo determinato per il periodo massimo di tre anni, eventualmente rieleggibili....omissis.... e successivamente al comma 8 "Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare, vendere e permutare immobili a consentire iscrizione, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare a ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, ...omissis";*

- art. 10 bis, "Poteri dell'Organo amministrativo e Controllo Analogo":

1.L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2.....omissis

3.La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale e pluriennale, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo, in base agli obiettivi dati dall'ente a inizio anno. La revisione previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve, inoltre, presentare una relazione semestrale redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più

indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società rende edotti immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, c.c.

L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

Qualora l'Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

- art. 10 ter, "Autorizzazioni all'Organo di Amministrazione": *"L'organo di amministrazione deve chiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, all'art. 10, comma 8, anche per il compimento dei seguenti atti:*

- a) acquisto o cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali;*
- b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale Approvata;*
- c) singole operazioni di valore complessivo superiore a 250.000,00 Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificatamente contenuti nella Relazione Previsionale Approvata;*
- d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;*
- e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;*
- f) stipula di patti parasociali;*
- g) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime;*

Le autorizzazioni di cui alla lettera g) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii."

- art. 10 quater, "Sostituzione e Revoca dell'Organo di Amministrazione": *"Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed eventualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000"*.

Il Comune di Castellana Grotte ha approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 giugno 2014 gli Indirizzi strategici alle Società Partecipate del Comune di Castellana Grotte e le Linee Guida per il Controllo di Gestione e per il Controllo Analogico; quindi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 21 febbraio 2019 ha adeguato, su invito dell'ANAC, lo Statuto Societario ai principi del Controllo Analogico e, infine con il Decreto Sindacale acclarato al prot. n.15422 del 29.10.2019 ha nominato i componenti del predetto Ufficio Controllo Analogico, modificando il precedente Decreto Sindacale n. 15270 del 19.10.2017;

B) La c.d. *attività prevalente*: affinché sussista la relazione “in house providing” è dunque necessario che la società controllata svolga oltre l’80% delle proprie attività nell’assolvimento dei compiti ad esso affidati dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche a loro volta controllate dalla medesima amministrazione. Si rimanda al penultimo capoverso dell’art. 3 dello Statuto “Oggetto Sociale” che espressamente cita:

“A tale ultimo fine, oltre l’ottanta per cento del suo fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall’ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 e ss. del codice civile.”

Infatti da una lettura dei dati di bilancio, in relazione allo scorso triennio si evince come il valore della produzione è dato per oltre l’80% della produzione dalla gestione del Sito Carsico delle “Grotte di Castellana”, mentre la parte residuale della voce di bilancio “Altri ricavi e proventi” è di ben poca entità.

C) La *proprietà pubblica*: ciò implica che nella persona giuridica controllata non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, «ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata: si rimanda quanto alla “Grotte di Castellana” all’art 4 dello Statuto avente ad oggetto “Soci” come sopra riportato e come, di fatto, opportunamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21 febbraio 2019 , per essere pienamente conforme all’art. 16 comma 5 TUSP;

Art. 4) Soci

1.Soci della "GROTTE DI CASTELLANA - S.r.l.", oltre il Comune di Castellana Grotte, potranno essere la Regione Puglia, la Provincia, Enti Locali, Enti territoriali e Società a Capitale Pubblico da queste controllate che intendono partecipare attivamente alla iniziativa, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- svolgimento di attività e/o previsione nell’oggetto societario di finalità analoghe e comunque connesse o collegate con le finalità perseguite dalla “Grotte di Castellana Srl”.

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Castellana Grotte non potrà mai essere inferiore, in ogni caso, al 51% (cinquantuno per cento) dell’intero capitale.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Le vantaggi per la collettività derivanti dalla gestione internalizzata del sito:

La gestione internalizzata del sito si è rivelata da subito indispensabile e strategica per i fini istituzionali dell’Ente, determinando ricadute positive sulla collettività, sull’economia locale e soprattutto nel settore turistico, oltre che per le ricadute occupazionali.

Come evidenziato nell’ “Excursus storico della partecipata” la “Grotte di Castellana Srl” sin dal lontano 1998, anno di sua costituzione, non ha mai presentato bilanci in perdita, anzi ha sempre prodotto ottimi risultati di esercizio, nonché ottimi ricavi e nello specifico, relativamente all’ultimo triennio si evidenziano due elementi di bilancio fondamentali:

Le poste di Bilancio relative agli anni 2018, 2019 e non ultimo il 2020 (quest’ultimo dato, nonostante l’Emergenza da Covid-19 ancora notevolmente rilevante) per le voci Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni e Costi del Personale rilevano un impatto estremamente positivo di natura economica sul territorio dell’Ente.

Il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione in house è rappresentato dagli ottimi risultati di Bilancio da parte della società nell'ultimo triennio, nonostante l'Emergenza da Covid – 19 del 2020.

L'uso ottimale delle risorse pubbliche:

Va considerato che la Concessione del Sito Carsico delle “Grotte di Castellana” non utilizza contributi comunali, né di altri enti pubblici, per la gestione corrente ed ha assicurato piuttosto alle casse del Comune una cospicua entrata rapportata al 30,19 % dei ricavi da sbigliettamento: si consideri a tal fine che nell'ultimo triennio la Società Partecipata ha consentito nel Bilancio dell'Ente di poter introitare, nello specifico, le seguenti risorse:

ANNO DI RIFERIMENTO	2017	2018	2019
Canone per Gestione Complesso Ipogeo	€ 1.243.919,78€	1.233.286,86	€ 1.218.053,30

Per l'anno 2020, nonostante l'era emergenziale da Covid-19 la “Grotte di Castellana srl” ha garantito entrate all'Ente per € 353.775,95 a consuntivo, e in via previsionale per il 2021 è già consolidata la cifra di versamento all'Ente di un importo pari a € 580.445,50 .

Persistono le condizioni di continuità aziendale:

E' doveroso pertanto evidenziare che persistono le condizioni di continuità aziendale alla luce delle entrate per l'Ente e della ottimizzazione delle risorse da parte della “Grotte di Castellana srl”, che si verificano pertanto anche le condizioni per la stipula di una convenzione di concessione di durata pari a 9 anni, vista la forza strutturale delle condizioni economiche – finanziarie, finora maturata dalla società stessa e alla luce delle predette considerazioni si evidenziano inoltre le modalità di calcolo del canone della “Grotte di Castellana srl” per il prossimo periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030 richiamate dall'art. 7 “Canone” dello schema di Convenzione, allegato B alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale che approva anche la presente relazione:

“7.1 La “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte il canone concessorio con graduale e proporzionale aumento come di seguito riportato:

- percentuale del 10% sul valore del volume d'affari fino ad € 1.999.999,99;
- percentuale del 20% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 1.999.999,99 fino ad € 2.999.999,99;
- percentuale del 30% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 2.999.999,99 fino ad € 3.999.999,99;
- percentuale del 34% su tutto il valore del volume d'affari se si supera il valore del volume d'affari di € 3.999.999,99.

7.2 Ai fini del calcolo della quantificazione del volume d'affari concorrono i ricavi conseguiti per le seguenti attività:

- Biglietti di ingresso per la visita alle “Grotte di Castellana” (compreso biglietteria on-line);
- Eventuali contributi in conto esercizio e ristori erogati da enti di vario titolo;

7.3 Considerato che l'attuale prezzo del biglietto, stabilito da deliberazione consiliare n. 5 del 30/06/2020, esecutiva, è pari a € 18,00 per la visita completa e a € 15,00 per la visita parziale, in caso di eventuale aumento del prezzo del biglietto stabilito sempre dal Consiglio comunale, si definisce, già con la sottoscrizione della presente convenzione, che la “Grotte di Castellana S.r.l.” debba corrispondere al Comune, per ogni euro di aumento la somma di 65 centesimi di euro per ogni visitatore del sito carsico a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione dell'aumento del prezzo del biglietto. Al fine di evitare una duplicazione di corresponsione di canone da parte del Concessionario, il volume d'affari citato nel primo comma del

presente articolo, in caso di incremento del prezzo del biglietto, sarà decurtato per un importo pari al numero dei visitatori rilevato moltiplicato per l'incremento stesso, così come di seguito semplificato:

a. Ricavi di cui al presente art. 7 comma 1, cui va sottratto l'importo di cui alla successiva lett. b.

b. Numero di visitatori (rilevati dopo l'aumento del biglietto) moltiplicato per il delta d'incremento del biglietto.

c. Totale Ricavi su cui calcolare il canone concessorio secondo la tabella di cui all'art. 7, comma 1 (importo di cui alla lett. a – importo di cui alla lett. b).

d. canone concessorio calcolato sull'importo di cui alla precedente lett. c) secondo le misure previste dal presente art. 7, comma 1.

e. l'importo corrispondente al 65% del valore della quota incremento di cui alla precedente lett. b.

f. Totale canone maturato sino al trimestre di riferimento (importo di cui alla lett. d + importo di cui alla lett. e).

g. all'importo di cui alla precedente lett. g) vanno sottratti gli acconti versati relativi ai trimestri precedenti nell'annualità di riferimento; il risultato ottenuto da tale operazione determina il canone complessivo dovuto per il trimestre di competenza.

7.4 Le somme saranno corrisposte al Comune di Castellana Grotte in rate trimestrali posticipate tenuto conto della soglia del volume d'affari raggiunta nel trimestre di competenza, entro il 15^o giorno successivo al trimestre stesso, con conguaglio operato, di volta in volta, in sede di versamento del II^o, III^o e IV^o trimestre, sottraendo al trimestre di riferimento le somme già dovute nel trimestre precedente sino al completamento dell'ultima rata da effettuarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che deve tenere conto della soglia ultima di fatturato ottenuta dalla società stessa nell'anno di competenza (così come esemplificato al precedente comma 7.3).

7.5 La “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna altresì a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte un canone concessorio nella misura del 10% dei ricavi derivanti da attività di merchandising e di sfruttamento commerciale da liquidarsi sempre con cadenza trimestrale alle scadenze previste dal canone principale.

7.6 Non concorrono al calcolo dell'ammontare del canone annuo le entrate derivanti dalla gestione dei servizi igienici, dalla gestione dei parcheggi di automezzi, ed i ricavi derivanti dall'organizzazione di eventi organizzati nelle aree oggetto di convenzione.

Ultima considerazione da fare è che questo metodo di calcolo consente di proteggere la proprietà del Socio Unico Concedente e, contestualmente, consente di tutelare l'attività del Concessionario costituendo un cuscinetto di salvaguardia nel caso si dovessero ripetere episodi da Emergenza Epidemiologica che, non fanno salire il fatturato e costituiscono il minimo garantito per la proprietà del Concedente.

Per completezza di informazioni si richiamano inoltre gli articoli 8 e 9 dello schema di Convenzione, allegato B alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, che approva anche la presente relazione:

“Articolo 8) (Clausola di Salvaguardia per Causa di Forza Maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza o per interventi strutturali che impediscono l'accesso alla struttura da parte dei visitatori)

8.1 Ove nel periodo di durata della presente Concessione si verificassero cause di forza maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza oppure interventi strutturali tali da impedire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori con conseguente chiusura della Gestione del Sito Carsico delle “Grotte di Castellana”, per oltre 90 giorni, è facoltà delle parti stabilire, con separato atto, nuove condizioni di concessione (di carattere straordinario e temporaneo) al fine di permettere al concessionario di coprire i costi minimi di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di personale non coperto da ammortizzatori sociali, utenze, spese per organi sociali obbligatori, spese amministrative obbligatorie, spese minime a tutela dei beni oggetto della concessione).”

“Articolo 9) (Ulteriori Obblighi del Concessionario)

9.1 Oltre agli obblighi previsti dall'art. 5 della presente convenzione, la "Grotte di Castellana S.r.l." si impegna altresì all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti nel presente articolo e, precisamente:

- a) a mantenere in atto tutti gli obblighi rivenienti dalla precedente convenzione tra cui tutte le utenze dovute alla gestione (acqua e fogna, energia elettrica, gas, servizio di telecomunicazioni ecc.);*
- b) ad assicurare nei periodi di accesso del pubblico al complesso delle "Grotte di Castellana" il servizio necessario per l'assistenza medica;*
- c) ad informare con tempestività, e comunque entro e non oltre 24 ore dall'accadimento del fatto, il Comune di Castellana Grotte di ogni danneggiamento verificatosi nell'ambito del complesso delle "Grotte di Castellana" affidato in concessione;*
- d) ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nei confronti del personale dipendente impegnato nella gestione del sito carsico;*

9.2 Sono a carico del Concessionario le spese relative ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria, che dovessero essere necessari, entro il limite di € 900.000,00 (novecentomila/00 euro) per l'intero periodo contrattuale, dedotti eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici ricevuti per il sostenimento di predette spese. Nel caso in cui il Concessionario sostenga manutenzioni straordinarie in misura superiore a quanto definito, avrà diritto ad un rimborso, da parte dell'Ente Concedente, dei costi sostenuti suddiviso in ratei costanti pari al numero di anni residui della Concessione rispetto all'annualità in cui si verifica il sostenimento della spesa. Tali somme andranno a sottrarsi ai futuri canoni dovuti.

9.3 L'inadempimento di uno qualunque degli ulteriori obblighi stabiliti negli articoli che precedono comporterà la decadenza della società stessa dalla concessione e la risoluzione di diritto della presente Convenzione. Sono fatte salve le ulteriori azioni a tutela del socio unico."

Alla luce di tali norme convenzionali si considerano valutate tutte le possibili circostanze e situazioni che potrebbero insorgere durante l'esecuzione della medesima convenzione e ciò al fine di perseguire il migliore impiego delle risorse pubbliche.

Castellana Grotte lì 22 dicembre 2021

**Il Responsabile del Settore I
dott.ssa Giovanna Amodio**

ALLEGATO B

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

(Città Metropolitana di Bari)

Repertorio n. ____/2021

**ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SITO CARSICO
“GROTTE DI CASTELLANA” ED ALTRI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL
31.12.2030.**

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di dicembre, alle ore _____,
nel Palazzo Comunale di Castellana Grotte, sito alla Via Guglielmo Marconi n.
9, nell’Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me, dott. _____,
Segretario Generale del Comune di Castellana Grotte, abilitato a ricevere gli atti
in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza l’assistenza di testimoni,
avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente
presentati e costituiti i signori di seguito riportati della cui identità sono certa
rispettivamente per conoscenza personale:

Il Comune di Castellana Grotte – Concedente -, con sede legale in Castellana
Grotte (BA) alla Via Marconi n. 9, nella persona della dott.ssa _____, nata
in _____ il ___/___/_____, domiciliata per la sua carica presso la sede
municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell’art. 107 del

	D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in nome e per conto del Comune di Castellana	
	Grotte, C.F. e P. I.V.A. n. 00834380727, in qualità di Responsabile del Settore I	
	“Segreteria Generale – Società partecipate”, giusta decreto sindacale n. 12 del	
	29/12/2020 con protocollo n. 0020662/2020 del 29/12/2020;	
	La “Grotte di Castellana S.r.l.” – Concessionario -, con sede legale in Castellana	
	Grotte (BA) al Piazzale Anelli s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
	CCIAA di Bari – C.F. e P. IVA.: 05325440724 – Numero REA: BA 413305 –	
	data iscrizione: 18/06/1999, nella persona del Sig.	
	_____, nato a _____ il ___/___/___	
	C.F. _____, nella sua qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, giusta nomina decreto sindacale n. 2 del	
	15/01/2021,	
	PREMESSO CHE:	
	• con atto pubblico Rep. n. 2110 del 07.12.1999 e successivo atto pubblico Rep.	
	n. 2828 del 17.12.2009 il Comune di Castellana Grotte ha concesso alla “Grotte	
	di Castellana S.r.l.”, la gestione del complesso carsico denominato “Grotte di	
	Castellana”;	
	• con atto Rep. n. 2987 del 24 aprile 2017, successivo alla Deliberazione di	
	Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017, esecutiva, il Comune di Castellana	
	Grotte ha prorogato la concessione alla "Grotte di Castellana S.r.l." avente ad	
	oggetto la gestione del complesso carsico denominato “Grotte di Castellana”,	
	sino a tutto il 31 dicembre 2019;	
	• a seguito di Determinazione del Settore I dell’Ente n. 1015 del 27.12.2019,	
	esecutiva, con atto Rep. n. 2997 del 22.01.2020 il Comune di Castellana Grotte	
		2

ha sottoscritto una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni anche di natura economica, per la durata di mesi sei, del contratto già in essere tra il Comune di Castellana Grotte e la società “in house providing” “Grotte di Castellana S.r.l.” (rep. n. 2987 del 24.04.2017), avente ad oggetto la gestione del sito carsico delle “Grotte di Castellana”, fissandone il termine al 30 giugno 2020, nelle more della definizione della procedura di iscrizione dell’Ente nel registro di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, presupposto per l’Ente per operare mediante affidamenti diretti a propri organismi in house e nell’esclusivo interesse dell’Ente, e per le motivazioni indicate nel citato atto di determinazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2017, esecutiva, l’Ente ha provveduto come per legge ad effettuare una ricognizione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del TUSP, analizzando la rispondenza delle società partecipate, tra cui anche la “Grotte di Castellana S.r.l.”, di cui il Comune è Socio Unico, ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte della amministrazione pubblica;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11. 2018, esecutiva, e con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 27.12.2019, esecutiva, il Comune di Castellana Grotte ha approvato, tra l’altro, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del TUSP finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento della società in house, assegnando, giusta previsione dell’art.19, comma 5, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (o, in

	breve, TUSP), alla stessa indirizzi ed obiettivi specifici;	
	• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.09.2017, esecutiva, in	
	ottemperanza alle nuove disposizioni recate dal TUSP, ha proceduto alla	
	variazione dello statuto societario della “Grotte di Castellana S.r.l.”;	
	• con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 in data 21.02.2019 e n. 21 in	
	data 30.05.2019, entrambe esecutive, il Comune di Castellana Grotte, su invito	
	dell’ANAC, ha provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello statuto	
	della “Grotte di Castellana S.r.l.”, al fine di integrarlo nella parte relativa al	
	meccanismo del “controllo analogo”, ed in modifica dell’art. 3 dello Statuto,	
	rendendolo conforme alla vigente normativa, così eliminando ogni causa ostantiva	
	alla iscrizione nel registro ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che	
	operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house di cui all’art	
	192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	• in data 09.03.2020 l’ANAC ha iscritto, nel registro istituito ai sensi dell’art.	
	192 D.Lgs. 50/2016, il Comune di Castellana Grotte come amministrazione	
	aggiudicatrice di affidamento in House alla “Grotte di Castellana S.r.l.”;	
	• in data 30 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.	
	6, esecutiva, avente ad oggetto “Affidamento in House della concessione di	
	gestione del Sito Carsico “Grotte di Castellana” alla “Grotte di Castellana S.r.l.”	
	partecipata al 100% dal Comune – Approvazione della Relazione ai sensi	
	dell’art. 34 D.L. n. 179/2012”- Adozione Schema di convenzione”;	
	• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30 giugno 2020, esecutiva, è	
	stato approvato l'atto avente ad oggetto “Revisione prezzi d'ingresso al sito	
	carsico delle “Grotte di Castellana” - determinazioni”;	
		4

esecuzione alla citata deliberazione n _____ del _____ .12.2021, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha deciso in merito all'affidamento in oggetto alla società in house "Grotte di Castellana S.r.l." e, nel contempo, ha provveduto alla verifica di tutti i requisiti gestionali in merito a: possesso dei requisiti generali in capo al Concessionario, regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, regolarità fiscale e verifica dei requisiti antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011 n. 159 e s.m.i..

CIO' PREMESSO TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(Norma Preliminare)

Con il termine complesso ipogeo "Grotte di Castellana" si identifica nella presente Convenzione l'insieme dei beni immobili, delle aree e delle costruzioni e quant'altro previsto dall'art. 3 della presente Convenzione ad ogni titolo nella disponibilità del Comune di Castellana Grotte, come meglio delimitati con tratteggio continuo di colore rosso nelle planimetrie allegate sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" alla presente Convenzione.

ARTICOLO 1)

(Contenuto della Convenzione)

1.1 La presente Convenzione regola l'affidamento in concessione dei beni immobili (compresi i beni mobili relativi all'arredo e ad ogni altro accessorio) del complesso delle "Grotte di Castellana", e di altri beni immobili come elencati nelle allegate Planimetrie "A", "B", "C" e "D" di proprietà del Comune di Castellana Grotte, e dei servizi necessari alla gestione turistica di tali beni, con le relative modalità e limiti di esercizio.

	1.2 Le parti dichiarano che il rapporto sarà regolato in base alla presente convenzione, alle condizioni presenti nei documenti e atti richiamati in premessa che sono parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati.	
	1.3 Le Planimetrie allegati A-B-C-D ed il regolamento d'uso di cui all'allegato E sono formalmente acclusi alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.	
	1.4 È fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di legge e di Regolamento in materia, se ed in quanto applicabili.	
	ARTICOLO 2)	
	(Durata)	
	2.1 La durata della convenzione è stabilita dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2030.	
	ARTICOLO 3)	
	(Oggetto della Convenzione)	
	3.1 La presente Convenzione affida in concessione, nello stato di fatto in cui si trovano, i beni immobili e servizi alla "Grotte di Castellana S.r.l.", come di seguito specificati nelle Planimetrie "A", "B" "C" e "D", allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,	
	PLANIMETRIA A:	
	1.Edifici soprastanti il complesso delle Grotte di Castellana:	
	- direzione grotte – biglietteria – bagni pubblici: Fg. 26, p.lla 913 sub 1	
	piano terra sala ingresso – biglietteria	
	primo piano uffici e direzione	
		7

	primo piano interrato: sala riunioni, sala personale – bagni pubblici	
	secondo piano interrato: magazzino e centrali termiche	
	- abitazione custode – trullo deposito: Fg. 26, p.lla 913 sub 1	
	- museo speleologico e torre panoramica: Fg. 26, p.lla 914 sub 1	
	- vani ricovero quadri elettrici, trasformatori elettrici, generatore elettrico: Fg. 26, p.lla 915 sub 1	
	- chiosco (ex Barbieri): Fg. 26, p.lla 921 sub 2	
	- chioschetti: Fg. 26, p.lle da 922 a 933	
	2.Il complesso immobiliare attualmente destinato a servizi vari :	
	- locale commerciale: Fg. 26, p.lla 916 sub 1	
	- Il complesso immobiliare attualmente destinato ad impianti sportivi:	
	- spogliatoi, campo da calcetto, campo da tennis: Fg. 26, p.lla 839	
	PLANIMETRIA B:	
	Area destinata a parcheggio in Via Matarrese con annessi immobili e Ufficio	
	Informazione ed Accoglienza Turistica :	
	- parcheggio Via Matarrese Fg. 26, p.lle 876 – 877	
	- ufficio informazione ed accoglienza turistica Fg. 26, p.lle 1004 – 1005	
	PLANIMETRIA C:	
	Area destinata a parcheggio Via Emigrati Castellanesi e rotatoria Via Matarrese:	
	- parcheggio Via Emigrati Castellanesi: Fg. 26, p.lle 960 – 670 – 674;	
	- rotatoria Via Matarrese	
	- rotatoria Via Grotte	
	PLANIMETRIA D:	
	Impianto di areazione Grotte:	
		8

	- impianto di areazione: Fg. 32, p.lla 263	
	3.2 Per tutti gli immobili sarà redatto, a cura del Settore I del Comune, verbale di consistenza sottoscritto dai rappresentanti del Comune di Castellana Grotte e della “Grotte di Castellana S.r.l.” prima della data di decorrenza della presente concessione.	
	3.3 Dalla data di decorrenza della presente concessione, la “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna ad assumere la detenzione, con obbligo di custodia e di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla manutenzione ordinaria delle aree; è fatto salvo il pieno diritto del Comune di Castellana Grotte di intervenire direttamente eseguendo alcune opere o lavori, in caso di inerzia e/o per motivi di opportunità, comunicandolo preventivamente alla “Grotte di Castellana S.r.l.”.	
	3.4 Nella planimetria “A” allegata al presente atto, sono riportati alcuni immobili di proprietà comunale già assegnati agli operatori per l’esercizio del commercio, per i quali il Comune continuerà ad esercitare le funzioni e i poteri derivanti dalla normativa specifica di settore.	
	- Il sotterraneo complesso geologico definito “Grotte di Castellana” come individuato dalla Delibera di G.R. Puglia n. 10689/1983, onde consentire alla “Grotte di Castellana S.r.l.” la gestione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione e qui di seguito indicate a titolo esemplificativo:	
	-promozione e gestione delle attività di tutela e ricerca scientifica;	
	-pubblicizzazione del complesso turistico delle “Grotte di Castellana” a livello nazionale ed internazionale nonché tutela (anche sotto il profilo giurisdizionale) del diritto di immagine del complesso carsico delle “Grotte di Castellana”;	
		9

	-convogliamento dei flussi turistici da o per le “Grotte di Castellana”;	
	-accompagnamento turistico all’interno delle “Grotte di Castellana”;	
	-attività di accoglienza nell’ambito dei beni immobili affidati in concessione.	
	3.5 In relazione ai servizi la “Grotte di Castellana S.r.l.” svolge le seguenti attività:	
	1. Visita guidata delle “Grotte di Castellana” e tutte le attività collaterali;	
	2. Conduzione dell’Ufficio Info-Point del Comune di Castellana Grotte aderente alla rete regionale e della gestione del servizio di Informazione, Accoglienza ed Assistenza Turistica, secondo le condizioni tutte riportate nell’Accordo sottoscritto dal Comune di Castellana Grotte con l’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) PugliaPromozione e di cui alla Deliberazione di G.C. n. 13 in data 22 gennaio 2013, esecutiva,;	
	In merito a questo ultimo punto l’immobile di riferimento per la gestione di quest’ultima attività è inserito nella planimetria B allegata al presente atto e nello specifico:	
	- ufficio informazione ed accoglienza turistica Fg. 26, p.lle 1004 – 1005.	
	ARTICOLO 4)	
	(Diritti del Concedente)	
	4.1 Il Comune di Castellana Grotte, stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concedente, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 832 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge, soprattutto in relazione ad opportunità di finanziamenti ricevuti e a progettualità strutturali di	
		10

miglioramento del territorio.

ARTICOLO 5)

(Diritti del Concessionario)

5.1 La “Grotte di Castellana S.r.l.”, stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concessionario, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 1140 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 6)

(Obblighi del Concessionario)

6.1 La “Grotte di Castellana S.r.l.” si obbliga in particolare:

- ad accettare senza riserva alcuna il Regolamento d’uso, di cui all’Allegato E alla presente convenzione, del complesso costituito dall’intera area comprendente immobili e sito carsico “Grotte di Castellana” predisposto dal Comune di Castellana Grotte, e si impegna al pieno rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni contenute nella citata delibera di G.R. di imposizione di vincolo ai sensi della Legge n. 1497/1939 e delle disposizioni legislative vigenti in materia;
- all’eventuale cambio di destinazione d’uso degli impianti, degli immobili e/o delle strutture in concessione, se necessario per lo svolgimento delle attività gestionali, senza alterare i luoghi, previo nulla-osta preventivo del Comune di Castellana Grotte; il cambio di destinazione deve essere comunque compatibile con la destinazione urbanistica prevista qualunque essa sia;
- a presentare conformemente alla legislazione vigente in materia, al Comune di

	Castellana Grotte, per ottenere l’assenso preventivo, tutti i progetti che comportino modificazioni dello stato dei luoghi, così come esistenti al momento della stipula della presente Convenzione. In particolare la “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna a non effettuare alcun intervento di manutenzione straordinaria, al di sotto del livello del suolo, e all’interno delle “Grotte di Castellana” in assenza del preventivo assenso del Comune di Castellana Grotte e delle altre Autorità preposte;	
	<ul style="list-style-type: none"> • la “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna a consentire annualmente gli ingressi promozionali, come da Regolamento di Consiglio Comunale adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 30.06.1994 e s.m.i. di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 73 del 27.07.1995, n. 56 del 19.05.1998 e n. 124 del 06.10.1998; • ad applicare le misure di prevenzione e tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al fine di tutelare il personale utilizzato a qualunque titolo e gli stessi visitatori. 	
	6.2 Ove la “Grotte di Castellana S.r.l.” risulti inadempiente agli obblighi della presente Convenzione, la stessa società decadrà dalla concessione e la convenzione si intenderà risolta di diritto, previa segnalazione formale dell’inadempimento con raccomandata A.R. agli Amministratori della “Grotte di Castellana S.r.l.”. Sono fatte salve le ulteriori azioni a tutela del Socio Unico.	
	ARTICOLO 7)	
	(Canone)	
	7.1 La “Grotte di Castellana S.r.l.” si impegna a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte il canone concessorio con graduale e proporzionale	
		12

	aumento come di seguito riportato:	
	• percentuale del 10% sul valore del volume d'affari fino ad € 1.999.999,99;	
	• percentuale del 20% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 1.999.999,99 fino ad € 2.999.999,99;	
	• percentuale del 30% su tutto il valore del volume d'affari se si supera l'importo di € 2.999.999,99 fino ad € 3.999.999,99;	
	• percentuale del 34% su tutto il valore del volume d'affari se si supera il valore del volume d'affari di € 3.999.999,99.	
	7.2 Ai fini del calcolo della quantificazione del volume d'affari concorrono i ricavi conseguiti per le seguenti attività:	
	• Biglietti di ingresso per la visita alle "Grotte di Castellana" (compreso biglietteria on-line);	
	• Eventuali contributi in conto esercizio e ristori erogati da enti di vario titolo;	
	7.3 Considerato che l'attuale prezzo del biglietto, stabilito da deliberazione consiliare n. 5 del 30/06/2020, esecutiva, è pari a € 18,00 per la visita completa e a € 15,00 per la visita parziale, in caso di eventuale aumento del prezzo del biglietto stabilito sempre dal Consiglio comunale, si definisce, già con la sottoscrizione della presente convenzione, che la "Grotte di Castellana S.r.l." debba corrispondere al Comune, per ogni euro di aumento la somma di 65 centesimi di euro per ogni visitatore del sito carsico a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione dell'aumento del prezzo del biglietto. Al fine di evitare una duplicazione di corresponsione di canone da parte del Concessionario, il volume d'affari citato nel primo comma del presente articolo, in caso di incremento del prezzo del biglietto, sarà decurtato per un	

	importo pari al numero dei visitatori rilevato moltiplicato per l'incremento	
	stesso, così come di seguito semplificato:	
	a. Ricavi di cui al presente art. 7 comma 1, cui va sottratto l'importo di cui alla	
	successiva lett. b.	
	b. Numero di visitatori (rilevati dopo l'aumento del biglietto) moltiplicato per il	
	delta d'incremento del biglietto.	
	c. Totale Ricavi su cui calcolare il canone concessorio secondo la tabella di cui	
	all'art. 7, comma 1 (importo di cui alla lett. a – importo di cui alla lett b).	
	d. canone concessorio calcolato sull'importo di cui alla precedente lett. c)	
	secondo le misure previste dal presente art. 7, comma 1.	
	e. l'importo corrispondente al 65% del valore della quota incremento di cui alla	
	precedente lett. b.	
	f. Totale canone maturato sino al trimestre di riferimento (importo di cui alla lett.	
	d + importo di cui alla lett. e.	
	g. all'importo di cui alla precedente lett. g) vanno sottratti gli acconti versati	
	relativi ai trimestri precedenti nell'annualità di riferimento; il risultato ottenuto	
	da tale operazione determina il canone complessivo dovuto per il trimestre di	
	competenza.	
	7.4 Le somme saranno corrisposte al Comune di Castellana Grotte in rate	
	trimestrali posticipate tenuto conto della soglia del volume d'affari raggiunta nel	
	trimestre di competenza, entro il 15 [^] giorno successivo al trimestre stesso, con	
	conguaglio operato, di volta in volta, in sede di versamento del II°, III° e IV°	
	trimestre, sottraendo al trimestre di riferimento le somme già dovute nel	
	trimestre precedente sino al completamento dell'ultima rata da effettuarsi entro il	

	15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che deve tenere conto della soglia ultima di fatturato ottenuta dalla società stessa nell'anno di competenza (così come esemplificato al precedente comma 7.3).	
	7.5 La "Grotte di Castellana S.r.l." si impegna altresì a corrispondere a favore del Comune di Castellana Grotte un canone concessorio nella misura del 10% dei ricavi derivanti da attività di merchandising e di sfruttamento commerciale da liquidarsi sempre con cadenza trimestrale alle scadenze previste dal canone principale.	
	7.6 Non concorrono al calcolo dell'ammontare del canone annuo le entrate derivanti dalla gestione dei servizi igienici, dalla gestione dei parcheggi di automezzi, ed i ricavi derivanti dall'organizzazione di eventi organizzati nelle aree oggetto di convenzione.	
	7.7 Il valore della presente convenzione è stimato anche ai fini della registrazione dell'atto in € 900.000,00 annuali (euro novecentomila/00) per un valore complessivo di € 8.100.000,00 (ottomilionicentomila/00), in considerazione dei dati di bilancio dell'ultimo triennio, corretti del 20% circa a causa delle ripercussioni sull'economia attuale dell'ultima emergenza sanitaria da Covid-19 e tenuto conto che nell'anno 2020 vi è stato un calo del numero dei visitatori dell'ordine del 60% circa rispetto all'anno precedente.	
	ARTICOLO 8)	
	(Clausola di Salvaguardia per Causa di Forza Maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza o per interventi strutturali che impediscono l'accesso alla struttura da parte dei visitatori)	
	8.1 Ove nel periodo di durata della presente Concessione si verificassero cause	
		15

di forza maggiore, circostanze imprevedibili, motivi di sicurezza oppure interventi strutturali tali da impedire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori con conseguente chiusura della Gestione del Sito Carsico delle "Grotte di Castellana", per oltre 90 giorni, è facoltà delle parti stabilire, con separato atto, nuove condizioni di concessione (di carattere straordinario e temporaneo) al fine di permettere al concessionario di coprire i costi minimi di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di personale non coperto da ammortizzatori sociali, utenze, spese per organi sociali obbligatori, spese amministrative obbligatorie, spese minime a tutela dei beni oggetto della concessione).

ARTICOLO 9)

(Ulteriori Obblighi del Concessionario)

9.1 Oltre agli obblighi previsti dall'art. 5 della presente convenzione, la "Grotte di Castellana S.r.l." si impegna altresì all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti nel presente articolo e, precisamente:

a) a mantenere in atto tutti gli obblighi rivenienti dalla precedente convenzione tra cui tutte le utenze dovute alla gestione (acqua e fogna, energia elettrica, gas, servizio di telecomunicazioni ecc.);

b) ad assicurare nei periodi di accesso del pubblico al complesso delle "Grotte di Castellana" il servizio necessario per l'assistenza medica;

c) ad informare con tempestività, e comunque entro e non oltre 24 ore dall'accadimento del fatto, il Comune di Castellana Grotte di ogni danneggiamento verificatosi nell'ambito del complesso delle "Grotte di Castellana" affidato in concessione;

d) ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nei confronti del personale dipendente impegnato nella gestione del sito carsico;

9.2 Sono a carico del Concessionario le spese relative ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria, che dovessero essere necessari, entro il limite di € 900.000,00 (novecentomila/00 euro) per l'intero periodo contrattuale, dedotti eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici ricevuti per il sostenimento di predette spese. Nel caso in cui il Concessionario sostenga manutenzioni straordinarie in misura superiore a quanto definito, avrà diritto ad un rimborso, da parte dell'Ente Concedente, dei costi sostenuti suddiviso in ratei costanti pari al numero di anni residui della Concessione rispetto all'annualità in cui si verifica il sostenimento della spesa. Tali somme andranno a sottrarsi ai futuri canoni dovuti.

9.3 L'inadempimento di uno qualunque degli ulteriori obblighi stabiliti negli articoli che precedono comporterà la decadenza della società stessa dalla concessione e la risoluzione di diritto della presente Convenzione. Sono fatte salve le ulteriori azioni a tutela del socio unico.

ARTICOLO 10)

(Responsabilità Verso Terzi Polizza Assicurativa)

10.1 Qualora dall'esecuzione della presente convenzione e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, (così come individuato nella norma preliminare della presente Convenzione) nonché dal transito turistico nello stesso derivassero danni diretti ed indiretti di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la "Grotte di Castellana S.r.l." ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire

	tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.	
	10.2 La “Grotte di Castellana S.r.l.” ha fornito all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa n. _____ sottoscritta in data _____ 2021 con _____ e con decorrenza dal 01.01.2022 con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per ogni persona lesa e di € 3.000.000,00 (euro tremilioni) per danni a cose.	
	10.3 La concessionaria si obbliga a trasmettere gli eventuali rinnovi della polizza richiamata al sopracitato art. 10.2 a copertura dell'intero periodo di durata della convenzione e sino al 31.12.2030, depositandola presso il Settore I del Comune con la prova dell'avvenuto pagamento del premio. La mancata consegna da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento della stessa polizza, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la decadenza della Concessione.	
	10.4 La polizza copre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa; non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione. La polizza di cui al precedente comma non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti ai fini della presente Concessione è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Amministrazione concedente. Parimenti, i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da	

	risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.	
	10.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza e le appendici di cui al presente articolo, chiedendone, finanche in costanza del periodo concessorio, l'eventuale adeguamento.	
	10.6 La società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune di Castellana Grotte e con i terzi danneggiati - eventuali imprese appaltatrici o subappaltatrici.	
	ARTICOLO 11)	
	(Diritti di Ispezione e di Controllo e Controllo Analogo)	
	11.1 Con la stipula della presente Convenzione il Comune di Castellana Grotte, oltre i controlli di natura tecnica previsti dalla normativa vigente e regolamentare dell'Ente, si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla gestione della "Grotte di Castellana S.r.l." e sulle risultanze economico finanziarie dell'attività societaria, per l'esercizio tempestivo delle prerogative del Socio Unico.	
	11.2 La "Grotte di Castellana S.r.l." è sottoposta al "Controllo Analogo" esercitato dal Comune di Castellana Grotte nella sua qualifica di Socio Unico, in base alla normativa vigente, così come per legge e per Statuto.	
	11.3 I controlli saranno effettuati da funzionari comunali a tal fine preposti dal Comune di Castellana Grotte.	
	ARTICOLO 12)	
	(Nuove Scoperte)	
	12.1 Ove nel periodo di durata della presente Convenzione si pervenga alla	
		19

	scoperta di ulteriori siti carsici, non compresi tra i beni oggetto della presente	
	Convenzione, gli stessi saranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune di	
	Castellana Grotte.	
	12.2 Negli stessi termini risulterà acquisito al patrimonio del Comune di	
	Castellana Grotte qualunque altro bene mobile o immobile rinvenuto nel	
	sottosuolo o nel soprassuolo all'interno dell'area affidata in concessione.	
	12.3 Oltre al vastissimo sopracitato complesso ipogeo, denominato "Grotte di	
	Castellana", nel territorio comunale vi sono numerosissimi altri siti carsici non	
	ancora visitabili tra cui la "Grotta di San Jacopo", la "Grotta della Jena", le	
	"Grotte di Pozzo Cucù", la "Grotta Torre di Mastro", le già sopracitate "Grotte	
	di Via Abate Eustasio" ed una serie di bocche composte di calcarei fessurati	
	attraverso cui le acque delle precipitazioni vengono smaltite: "La Cupa, Le	
	Gravinelle, il Gravaglione e La Grave di San Giacomo, la Voragine Lamione".	
	12.4 La "Grotte di Castellana S.r.l." potrà in ogni caso svolgere attività di ricerca	
	scientifica in qualunque altro dei sopracitati siti presenti sul territorio del	
	Comune di Castellana Grotte.	
	ARTICOLO 13)	
	(Norma Finale)	
	13.1 Alla scadenza della presente Convenzione, la "Grotte di Castellana S.r.l."	
	provvederà alla riconsegna dei beni affidati in concessione, come eventualmente	
	modificati nel rispetto delle condizioni della presente Convenzione, in buono	
	stato d'uso, previa redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio	
	con i funzionari o tecnici appositamente designati dal Comune di Castellana	
	Grotte.	

	13.2 In caso di avvio di procedure esecutive nei confronti della “Grotte di Castellana S.r.l.”, il Comune di Castellana Grotte ha diritto di prelazione sugli eventuali immobili di proprietà presenti nel patrimonio sociale, al prezzo di mercato.	
	13.3 Per ogni controversia sull’applicazione della presente Convenzione si dichiara la competenza del Foro di Bari.	
	13.4 Per quanto non previsto nella presente convenzione e negli atti richiamati si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel D.Lgs. 175/2016 e s. m.i. nonché a tutte le norme vigenti in materia.	
	ARTICOLO 14)	
	(Obblighi del concessionario nel rispetto del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)	
	14.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, recante "Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici", dal Codice di Comportamento del Comune di Castellana Grotte e dal vigente Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023, di cui ha preso conoscenza per essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Castellana Grotte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.	
	14.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere copia degli atti di cui al periodo precedente ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.	
		21

14.3 La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione contrattuale.

14.4 Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegna un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

14.5 Il Responsabile del Settore I del Comune di Castellana Grotte e il Concessionario dichiarano che non sono intercorsi tra loro nell'ultimo biennio rapporti contrattuali a titolo privato nè che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ARTICOLO 15)

(Risoluzione del contratto per violazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

15.1 Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione del presente atto in caso di mancato rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, delle disposizioni del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013, recante e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castellana Grotte, approvato, in applicazione del D.P.R. n.62/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 9/10/2014, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, nella sezione "Amministrazione trasparente", che qui si intende integralmente richiamato per

	farne parte integrante, anche se non materialmente allegato al presente contratto	
	e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	15.2 Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione,	
	dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con	
	deliberazione di Giunta comunale di Castellana Grotte, n.35 del 30.03.2021,	
	esecutiva, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte,	
	nella sezione Amministrazione trasparente/ amministrazione trasparente a partire	
	dal 1° luglio 2020 /disposizioni generali/piano triennale di prevenzione della	
	corruzione, alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di	
	interessi, e alla presa visione e accettazione del codice di comportamento (art.2,	
	comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n.62).	
	ARTICOLO 16)	
	(Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001)	
	16.1 Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., il	
	Concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver	
	attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici del Comune di Castellana Grotte	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso	
	Comune nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo	
	alla cessazione del rapporto.	
	16.2 La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione	
	contrattuale.	
	16.3 Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al	
		23

Concessionario il fatto, assegna un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 17)

(Tutela dei dati personali)

17.1 Il concessionario conferma di aver preso visione dell'informativa privacy facente parte del presente contratto ancorchè non materialmente allegata e di aver dato il consenso all'acquisizione dei propri dati al Concedente, per le finalità indicate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di tutela della privacy (G.D.P.G. 2016/679/EU).

ARTICOLO 18)

(Spese)

18.1 Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della "Grotte di Castellana S.r.l." senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa. Al presente contratto, da registrarsi in modalità telematica, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), si applica l'imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal D.M. 22/02/2007.

18.2 La presente Concessione è soggetta a registrazione in misura proporzionale del 2% sull'importo complessivo di € 8.100.000,00 (ottomilioneicentomila/00 euro) annuali per un valore, come previsto dall'art.5 della tariffa parte 1[^] allegata al D.P.R. 25.04.1986, n. 131.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto e letto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti

informatici dandone lettura a chiara e intellegibile voce alle costituite parti le quali lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono dichiarando di essere perfettamente a conoscenza degli atti citati in premessa.

Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla dott.ssa _____ mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al _____ e dal Sig. _____ mediante firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale valido sino al _____.

Le Parti danno atto che il presente atto è stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e s.m.i., recante il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e che qualora la verifica della lista di revoca dei loro certificati di firma dovesse dare esito negativo, il contratto sarebbe inesistente con oneri, anche risarcitori, a carico di quella delle Parti che ha utilizzato il certificato revocato e pieno esonero a favore dell'Ufficiale Rogante.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come in appresso, con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e s.m.i., e di seguito verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

CITTA METROPOLITANA DI BARI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 119 del 27/12/2021

In data 27/12/2021, si è riunito il Collegio dei Revisori, sono presenti Cosimo Palmisano, Angelo Tagarelli, Francesco Forleo.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SITO CARSICO GROTTA DI CASTELLANA ALLA "GROTTA DI CASTELLANA S.R.L." PARTECIPATA AL 100% DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E S.M.I., COSÌ COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 221/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2030.

E

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Protocollo N. 0025719/2021 del 27/12/2021

VISTO lo schema di "convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del sito Carsico Grotte di Castellana ed altri immobili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2030", predisposto per disciplinare l'affidamento in house del servizio di che trattasi, nel quale si precisano i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio, la durata e gli standard qualitativi dello stesso;

VISTO il regolamento D'uso del bene denominato "Grotte di Castellana"

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore I "Segreteria Generale – Società partecipate", unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;


VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi - Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Il Collegio Esprime parere favorevole.


Cosimo Palmisano

Angelo Tagarelli


Francesco Forleo




ALLEGATO B
PLANIMETRIA "B" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana".



ALLEGATO C
PLANIMETRIA "C" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana".



ALLEGATO D
PLANIMETRIA "D" allegata all'Atto di Convenzione
per l'affidamento in concessione della gestione del sito carsico delle "Grotte di Castellana".



REGOLAMENTO D'USO DEL BENE NATURALE DENOMINATO "GROTTE DI CASTELLANA"
CON RELATIVE PERTINENZE ED ACCESSORI

ARTICOLO 1

Il Comune di Castellana Grotte è proprietario di un vasto sistema di cavità sotterraneo denominato "*Grotte di Castellana*", quale è oggi costituito e quale potrà essere in avvenire a seguito di eventuali ulteriori scoperte, destinato per i particolari caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica e per l'importanza scientifica ad essere attentamente tutelato, conservato e goduto dalla collettività. Il Comune di Castellana Grotte deliberando di affidare in concessione il predetto complesso di beni, ha predisposto, ed il concessionario ha espressamente accettato, il presente Regolamento, affinché lo stesso costituisca parte integrante ed obbligatoria della predetta concessione.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si tiene in debito conto che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 e che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza in data 15 dicembre 2021, ha approvato un decreto legge, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Le visite si effettuano normalmente in gruppi non superiori a 50 persone per la Visita Completa e non superiore a 50 persone per la Visita Parziale, secondo gli orari stabiliti.

In caso di particolare necessità o esigenze i gruppi potranno eccezionalmente essere composti da 60 persone per la Visita Completa e 60 persone per la Visita Parziale, fermo restando l'obbligo che ogni gruppo sia, in ogni caso, accompagnato da non meno di due unità di personale.

ARTICOLO 3

I visitatori, singoli o in gruppo come sopra specificato, sono sempre accompagnati da una Guida che si pone in testa, e da uno o più accompagnatori i quali, in considerazione del numero di visitatori o in relazione a circostanze particolari, come la presenza nel gruppo di persone anziane o impossibilitate a compiere tutto l'itinerario o anche più bambini, accompagnano la Guida.

Gli accompagnatori si pongono al centro ed in coda al gruppo, sono sempre muniti di una lampada a pila per l'illuminazione di angoli o di passaggi di particolare pregio, come pure per illuminare, e quindi tutelare, formazioni naturali che si trovino lateralmente ed in prossimità dei passaggi obbligati.

Guide ed Accompagnatori devono vigilare che nessun visitatore rechi danni alle "*Grotte di Castellana*" con rotture, con scritte od altro e che gli stessi visitatori abbiano un comportamento corretto e decoroso.

Per ogni visita che comprenda più di cinque gruppi deve essere impiegata in grotta possibilmente una unità aggiuntiva di personale con funzioni di spola tra i gruppi e raccordo con l'esterno.

Il numero dei visitatori non deve mai superare quello che potrebbe compromettere l'equilibrio ambientale e le già richiamate (vedi convenzione di cui all'atto principale) condizioni di contingenza in

periodo di Emergenza Covid-19, emergenze epidemiologiche in generale ed altri casi imprevisti ed imprevedibili.

Articolo 4

Ai fini della sicurezza tutto il complesso di cavità sotterraneo deve essere assistito da un impianto elettrogeno con entrata in funzione automatica in caso di interruzione dell'energia di rete, e da impianto telefonico interno collegato con la Direzione e con la stazione superiore di arrivo dell'impianto di ascensori.

Il tutto nell'ambito del Piano Annuale della Sicurezza predisposto e attuato dalla "Grotte di Castellana S.r.l."

ARTICOLO 5

La società Concessionaria è obbligata a consentire sia all'interno del complesso carsico denominato "*Grotte di Castellana*" e di tutte le altre cavità minori presenti sul territorio del Comune di Castellana Grotte, oltre che in superficie sulle aree oggetto di Concessione, lo svolgimento di tutte quelle iniziative scientifiche, di studio, di ricerca e di tutela autorizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale.

La società Concessionaria è altresì obbligata a consentire all'interno ed all'esterno dei siti carsici sopracitati, ogni attività che l'Amministrazione Comunale intenda svolgere direttamente od indirettamente in ordine alla tutela ambientale delle "*Grotte di Castellana*".